

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 303		
20 MAR. 2020		
UOR	CC	RLO
Funzione 1	Macroattività 2	Attività 1
Fascicolo	67	Sottofascicolo



TRIBUNALE DI PARMA

5.2/16

Misure per l'attività del Tribunale di Parma in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE

Visti i provvedimenti organizzativi emessi in data 9 e 10 marzo 2020 dal presidente Vicario del Tribunale, ed in data 11 marzo 2020 dal sottoscritto Presidente del Tribunale e dal Presidente della Sezione penale del Tribunale con i quali si è disposto per la attuazione della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria prevista dall'art. 1 D.L. 11/2020 – con le eccezioni indicate all'art. 2 c.2 lett. g) – da concretizzarsi con il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali a data successiva al 22 marzo 2020;

Visto il D.L. 17/3/2020 n.18 con il quale, stante l'aggravarsi della crisi epidemiologica, il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria – sostanzialmente inalterati i procedimenti ritenuti urgenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio - è stato esteso fino al **15 aprile 2020**, dando anche mandato ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari di elaborare - sentite le autorità sanitarie, le autorità giudiziarie distrettuali e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - specifiche misure organizzative per l'attività giudiziaria nel successivo periodo 16 aprile – 30 giugno che tengano conto della necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 per il periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Parma, salve le eccezioni di cui all'art. 83 c.3 D.L. 18/20, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

In relazione all'attività giudiziaria nel settore civile si confermano le indicazioni già fornite in data 11/3/20 e precisamente:

1. trattandosi di rinvio d'ufficio ex lege, i giudici provvederanno a tali rinvii almeno due giorni prima del giorno d'udienza, onde rendere edotte tempestivamente le parti;
2. il rinvio dovrà essere il più contenuto possibile, dando la precedenza ai procedimenti cautelari e sommari, ed è autorizzata la possibilità di tenere udienza suppletiva anche in giorno diverso da quelli indicati nei calendari e nelle tabelle;

Quanto ai procedimenti esclusi dal rinvio d'ufficio si conferma :

- a) Che sono soggette a rinvio le cause di separazione e divorzio, consensuali o contenziose, quelle di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e quelle relative ai figli di coppie non sposate;
- b) Anche i procedimenti cautelari sono soggetti a rinvio, compresi i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., a meno che non riguardino *la tutela dei diritti fondamentali delle persone* (es. diritto alla salute, diritto alla privacy);
- c) In relazione ai procedimenti pendenti che potrebbero essere esclusi dal rinvio *perché la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti* sarà normalmente onere delle parti richiedere al Giudice la dichiarazione d'urgenza e la conseguente trattazione.

In relazione ai soli procedimenti “ urgenti” esclusi dal rinvio d’ufficio e per i quali vi sono udienze fissate fino al 15 aprile 2020 è autorizzata fin d’ora (ai sensi dell’art. 83 c.5 D.L. 18/20) presso il Tribunale la trattazione delle udienze civili che richiedono la sola presenza dei difensori nel modo previsto dal c.7 lett. h) citato art. 83 ossia *“mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

Pare invece opportuno per le medesime udienze civili “ urgenti” che richiedono anche la presenza delle parti, tenuto conto della necessità per un verso di acquisire e sperimentare il software da utilizzare per i collegamenti da remoto (c.d. videoconferenza) e per altro verso di addivenire ad un protocollo che regolamenti le concrete modalità di svolgimento della videoconferenza, - differire a dopo il 15/4/20 la possibilità offerta dall’art. 83 c.3 lett. f) DL 18/20.

Si segnala infine al Foro che l’art. 83 c.2 DL 18/20, occupandosi della sospensione dei termini già prevista nell’art. 1 c.2 del DL 11/20, cambia appositamente testo rispetto al DL 11 onde chiarire ed estendere la previsione originaria (rispetto a dubbi sollevati) e rendere evidente l’amplissima portata che la sospensione deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civile e penali e non certo ai soli procedimenti ove sia stato disposto un rinvio di udienza).

In relazione all’attività giudiziaria nel settore penale si confermano fino al 15 aprile 2020 tutti i provvedimenti organizzativi già adottati per il settore dal dr. Mastroberardino, sia quale Presidente Vicario del Tribunale che quale Presidente della sezione penale, ricordando in particolare che il rinvio d’ufficio per le udienze fissate nel periodo fino al 15/4/20 avverrà mediante provvedimenti emessi fuori udienza dai giudici incaricati della trattazione delle udienze stesse.

Si segnala che è imminente la sottoscrizione di un protocollo che consentirà di trattare con videoconferenza le udienze di convalida fermi ed arresti e contestuale giudizio direttissimo con rito alternativo .

Accesso alle cancellerie

Sono confermati e prorogati fino al 30 aprile 2020 i provvedimenti emessi dopo il DL 8/3/20 n.11, sia per le cancellerie civili che penali, che limitano l’accesso fisico dell’utenza alle cancellerie solo ai casi di riconosciuta urgenza ed indispensabilità, previa prenotazione telefonica presso la cancelleria di interesse ed indicazione di giorno ed orario specifico di accesso.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale, affisso agli ingressi del tribunale e dell’ufficio del giudice di pace, e comunicato al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, e alle cancellerie

PARMA, 20 marzo 2020

Il Presidente

Dr. Pio Massa

